

**LEGGE 24 luglio 1978, n. 527**

**«Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la protezione delle acque italo-svizzere dall'inquinamento, firmata a Roma il 20 aprile 1972».**

*(G.U. 11 settembre 1978, n. 254)*

**Art. 1.** — Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la protezione delle acque italo-svizzere dall'inquinamento, firmata a Roma il 20 aprile 1972.

**Art. 2.** — Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 11 della convenzione stessa.

**Art. 3.** — All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1978, valutato in lire 211 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CONVENZIONE

IL GOVERNO ITALIANO

ed

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

Desiderosi di coordinare gli sforzi intesi a proteggere le acque italo-svizzere dall'inquinamento,

Convengono quanto segue:

**Art. 1.** — I governi contraenti stabiliscono di collaborare strettamente per proteggere dall'inquinamento le seguenti acque superficiali e sotterranee italo-svizzere, comprese quelle dei loro affluenti, nella misura in cui queste ultime contribuiscono ad inquinare le acque comuni sottoelencate:

- a) lago Maggiore (Verbanò);
- b) lago di Lugano (Ceresio);
- c) corsi d'acqua che segnano il confine o lo attraversano, come in particolare la Doveria, la Melezza, la Giona, la Tresa, la Breggia, la Maira (Mera), il Poschiavino e lo SpöL.

**Art. 2.** — I governi contraenti istituiscono una commissione mista per la protezione delle acque italo-svizzere dall'inquinamento, d'ora innanzi denominata «la commissione».

**Art. 3.** — La commissione ha i seguenti compiti:

- a) esamina ogni problema inerente all'inquinamento o a qualsiasi altra alterazione delle acque italo-svizzere;
- b) organizza e fa eseguire ogni necessaria ricerca intesa a determinare l'origine, la natura e l'importanza degli inquinamenti, valorizzandone i dati ottenuti;
- c) predispone annualmente un piano finanziario per i lavori di ricerca di cui alla lettera b) da sottoporre all'approvazione dei rispettivi governi;
- d) propone ai governi contraenti i provvedimenti necessari per porre rimedio all'inquinamento esistente e prevenire qualsiasi inquinamento;
- e) propone ai governi contraenti un progetto di regolamentazione atto ad assicurare la purezza delle acque italo-svizzere.

**Art. 4.** — La commissione è composta di due delegazioni, ciascuna designata dal rispettivo governo.

Ciascuna delegazione comprende un uguale numero di membri fino ad un massimo di sei, dei quali uno è capo delegazione.

La commissione, per lo studio dei problemi scientifici e tecnici, si avvale di una sottocommissione, i cui membri, da essa nominati, sono designati dalle rispettive delegazioni.

**Art. 5.** — La commissione si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del presidente in carica.

**Art. 6.** — La presidenza della commissione è assunta alternativamente per la durata di un biennio dal capo di una delle delegazioni.

**Art. 7.** — Le deliberazioni della commissione sono prese di comune accordo fra le due delegazioni.

La commissione stabilisce il proprio regolamento interno.

**Art. 8.** — I governi contraenti esaminano le proposte della commissione e decidono le condizioni alle quali possono essere attuate le necessarie misure esecutive.

**Art. 9.** — Ciascun governo contraente assume le spese della propria delegazione nella commissione e dei propri esperti designati nella sottocommissione.

Le spese inerenti ai lavori di ricerca, previste dall'articolo 3, lettera b), saranno ripartite secondo criteri concordemente fissati dai due governi su proposta della commissione.

Ogni altra eventuale spesa che non può essere ripartita in base al precedente capoverso lo sarà secondo modalità da stabilirsi di volta in volta dalla commissione.

**Art. 10.** — Per una migliore informazione scientifica e tecnica la commissione potrà prendere contatti, ove lo ritenga necessario, con gli organismi internazionali nel campo della protezione delle acque, come anche con le commissioni o enti italo-svizzere che si occupano nella navigazione, della pesca, della regolazione del deflusso ed in genere della gestione delle acque.

**Art. 11.** — La presente convenzione entrerà in vigore quando ciascun governo contraente avrà notificato all'altro l'avvenuto perfezionamento delle procedure previste a tal uopo dal proprio ordinamento. Alla scadenza di un termine di tre anni dopo la sua entrata in vigore la convenzione potrà essere denunciata in ogni momento da ciascun governo contraente mediante un preavviso di sei mesi.